

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2001

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda

[notificata con il numero C(2001) 2524]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/633/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uganda per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
- (2) Le disposizioni della legislazione ugandese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, il «Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries» è in grado di verificare in modo efficace l'applicazione della legislazione in vigore.
- (4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.
- (5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.
- (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici attrezzate in conformità dei punti 1-7 dell'allegato II della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DFR alla Commissione. Il DFR è pertanto

tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

- (7) Va prestata particolare attenzione ai controlli medici del personale addetto alla manipolazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano, secondo quanto disposto al capitolo III, punto II.B, dell'allegato della direttiva 91/493/CEE. Occorre quindi prevedere una menzione specifica nel certificato sanitario che scorta le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Uganda.
- (8) Il DFR ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte da tale direttiva.
- (9) Il DFR ha inoltre fornito garanzie secondo cui i prodotti della pesca catturati nel Lago Vittoria sono sottoposti a controlli atti ad individuare, in particolare, la presenza di antiparassitari. Le autorità ugandesi garantiscono la sicurezza dei prodotti della pesca catturati nel Lago Vittoria e destinati ad essere importati nella Comunità europea.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department of fisheries resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries» è l'autorità competente in Uganda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uganda devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «UGANDA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DFR, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La decisione 2000/493/CE della Commissione ⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 84.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uganda destinati alla Comunità europea, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: UGANDA

Autorità competente: «Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries»

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):
— Specie (nome scientifico):
— Stato e tipo di trattamento (2):
— Numero di codice (eventuale):
— Tipo d'imballaggio:
— Numero dei colli:
— Peso netto:
— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal DFR per l'esportazione verso la CE:
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti sono spediti
da:
(luogo di spedizione)
a:
(paese e luogo di destinazione)
mediante i seguenti mezzi di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

(1) Cancellare, se del caso.
(2) Fresco, refrigerato, congelato, salato, affumicato, ...

IV. Certificato sanitario

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
 - 7) il personale addetto alla lavorazione e/o alla manipolazione dei prodotti della pesca o d'acquacoltura sopra descritti sono stati sottoposti, con esito soddisfacente, al controllo medico previsto al capitolo III, punto II.B, dell'allegato della direttiva 91/493/CEE.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara che i prodotti della pesca sopra descritti sono stati elaborati nel quadro di un piano di sorveglianza secondo quanto disposto al capitolo V, punto II.B, dell'allegato della direttiva 91/493/CEE e che i risultati dei controlli sono soddisfacenti.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 2001/633/CE.

Fatto a , il.....
(luogo) (data)



.....
(firma dell'ispettore ufficiale) ⁽³⁾

.....
(cognome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽³⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

N. di riconoscimento Approval N°	Nome/Name	Città/City Regione/Region	Categoria/Category
U03/94	Gomba Fishing Industries Ltd	Jinja	PP
U04/95	Ngenge Limited	Kampala	PP
U05/96	Hwan Sung Ltd	Kampala	PP
U06/96	Uganda Fish Packers Ltd	Kampala	PP
U08/96	Byansi Fisheries Co. Ltd	Kalisizio	PP
U02/94	Greenfields (U) Ltd	Kampala	PP

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).

FV: Nave officina (Freezer Vessel).